

Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 18

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale
2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali**

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2007)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-31;18

Art. 1

(Disposizioni non finanziarie)

1. (1)

2. (1)

3. (2)

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2006) si applicano anche negli anni 2007 e 2008.

5. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) (3) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

'2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro.'

6. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

7. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) (4) è apportata la seguente modifica (5):

a) al comma 5-bis dell'articolo 4 le parole 'limitatamente ai soli comuni' sono sostituite dalle seguenti: *'limitatamente alle province e ai comuni'*.

8. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007) (6) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

'f) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006 nel limite degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.'

9. (7)

10. (8)



11. (9)

12. (10)

13. Ferme restando le disposizioni statali di principio per l'attuazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione, la carica nell'organo di cui all'articolo 2409-duodecies del codice civile delle società regionali può essere assunta anche da consiglieri regionali. è comunque garantita alle minoranze la designazione di un componente avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma del medesimo articolo 2409-duodecies.

14. Per l'esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978 fra le seguenti unità previsionali di base:


- 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari';
- 7.4.0.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'.

15. L'allegato elenco E: UPB collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 37, comma 3, lett. b), L.R. 34/78) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico)(11) è pertanto così integrato:

Gruppo UPB	UPB collegate
7.2.0.2.200	7.2.0.2.200
	7.4.0.6.207

16. Le modifiche apportate alla denominazione delle unità previsionali di base della l.r. 32/2006, coerentemente con il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/188 del 26 luglio 2006, (Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009), sono riportate nella seguente tabella:

U.P.B.	Vecchia descrizione	Nuova descrizione
1.2.1.2.232	Attuazione del federalismo fiscale	Federalismo Fiscale
1.2.1.3.265	Attuazione del federalismo fiscale	Federalismo Fiscale
3.2.3.4.311	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	Finanziare l'innovazione
3.7.1.2.34	Governance del sistema agricolo	Governance del sistema agroalimentare e forestale
3.7.1.3.35	Governance del sistema agricolo	Governance del sistema agroalimentare e forestale

3.7.2.2.29	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
3.7.2.3.30	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
4.1.1.2.386	Rischio idrogeologico e sismico	Prevenzione del rischio naturale
4.1.1.3.387	Rischio idrogeologico e sismico	Prevenzione del rischio naturale
4.1.2.2.165	Sicurezza in ambito industriale	Prevenzione del rischio tecnologico
4.1.3.2.294	Sicurezza stradale	Prevenzione del rischio antropico
4.1.3.3.119	Sicurezza stradale	Prevenzione del rischio antropico
5.3.1.2.392	Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale	Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica
7.4.0.2.72 	Iniziative e azioni per il nuovo Fondo sociale Europeo 2000-2006	Iniziative e azioni per il Fondo Sociale Europeo

17. (12)

Art. 2

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2006 e l'ammontare dei residui presunti

riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.

Art. 3

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2007)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2007 è determinato in € 1.340.206.213,36 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.340.206.213,36 .
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 1.340.206.213,36.

Art. 4

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2006)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2006 è determinato in € 976.786.884,73. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2006 di € 8.542.903.030,35 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 9.519.689.915,08 in conseguenza delle seguenti operazioni:
 - a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 9.398.782.368,67 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 166 del 12 gennaio 2007, allegati 1 e 2, n. 452 del 22 gennaio 2007, allegato 1, n. 677 del 31 gennaio 2007, allegato 1, n. 1317 del 14 febbraio 2007, allegati 1 e 2, n. 1807 del 28 febbraio 2007, allegati 1 e 2, n. 2597 del 16 marzo 2007, allegato 1, n. 3543 del 6 aprile 2007, allegato 1, n. 3992 del 19 aprile 2007, allegato 1, n. 3995 del 19 aprile 2007, allegato 1, n. 5003 del 16 maggio 2007, allegato 1, n. 6082 del 6 giugno 2007, allegati 1, 2, 3 e 6173 dell'8 giugno 2007;
 - b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 66.506.143,88 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 6082 del 6 giugno 2007, allegato 4;
 - c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 54.401.402,53 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 6082 del 6 giugno 2007, allegato 5 e 6.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 976.786.884,73 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della l.r. 32/2006 per finanziare il disavanzo di bilancio 2006 è rideterminato per l'anno 2007 in € 976.786.884,73.
3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 32/2006 , sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5,30 per cento e non potrà decorrere da data anteriore al 1° settembre 2007.
4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2007/2009 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007 - 2009, così come modificati dal

comma 5.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2006 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 'Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento' è ridotta di € 423.213.115,27;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 976.786.884,73;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 1.400.000.000,00;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari' è ridotta di € 11.910.098,37 per il 2007 di competenza e di cassa;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' è ridotta di € 4.041.667,10 per il 2007 di competenza e di cassa;
- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è ridotta di € 423.213.115,27.

6. Le maggiori risorse rese disponibili per il 2007 sono pari a € 15.951.765,47 di competenza e di cassa, di cui € 11.910.098,37 di parte corrente ed € 4.041.667,10 in conto capitale.

7. Le maggiori risorse di competenza rese disponibili per il 2008 e per il 2009 sono pari a € 25.207.919,28 di cui di parte corrente rispettivamente € 18.518.778,12 per il 2008 e € 18.223.707,25 per il 2009 e in conto capitale € 6.689.141,16 per il 2008 e € 6.984.212,03 per il 2009.

Art. 5

(Reiscrizioni di economie vincolate)

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2007 della somma di € 804.399,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 3995 del 19 aprile 2007 e n. 6082 del 6 giugno 2007, si è provveduto a

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 'Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, l.r. 34/1978 e successive modificazioni)' è ridotta di € 804.399,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 7.4.0.4.308 'Fondo per il finanziamento di spese in annualità' è ridotta di € 804.399,00.

Art. 6

(Rideterminazione delle spese in annualità)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2007, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2007 pari a € 670.000,00 di competenza e di cassa.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(13) è apportata la seguente modifica:

a) gli articoli 50, 51, 52 e 53 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 50

(Finalità del tributo)

1. *Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come 'legge statale', e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:*

- a) *a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;*
- b) *a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;*
- c) *alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento;*
- d) *alla implementazione del 'Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico' destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero.*

2. *I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.*

Art. 51

(Oggetto del tributo)

1. *Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il tributo speciale si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, conferiti in discarica, così come definiti dagli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006.*

2. *Le autorizzazioni per la gestione della discarica, e le eventuali modifiche, sono trasmesse a cura dell'ente procedente alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dal rilascio.*

Art. 52

(Soggetto passivo)

1. *Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell'impianto.*

2. *Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.*

3. *L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.*

Art. 53

(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. *La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle*

annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006.

2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'articolo 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6.

4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:

- a) 2,00 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;
- b) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla deliberazione di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.

5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:

- a) 15,49 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- b) 10,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;
- d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dal comma 3 dell'articolo 20 della l.r.26/2003.

6. Per i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i seguenti importi:

- a) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- b) 5,17 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;
- c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati, secondo percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.

7. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.

10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.'.

2. In attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tenuto conto del nuovo sistema di scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale, stabilito, con decorrenza dall'anno 2004, dall'articolo 40 della l.r. 10/2003 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica dovuta dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2007.(14)

3. Mediante apposita comunicazione, l'Amministrazione regionale comunica al contribuente la proposta di adempiere alle scadenze di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2008, coerentemente con quelle stabilite dalla normativa vigente.
4. Dal 1° gennaio 2008 non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.
5. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice univoco identificativo della transazione di pagamento, sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.
6. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolarizzazione di violazioni ritardato pagamento della tassa automobilistica.
7. Nelle attività di verifica di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'Amministrazione regionale si avvale delle risultanze dei Registri di Immatricolazione, del Pubblico Registro Automobilistico nonché dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).
8. Ai fini di quanto previsto al comma 4, con decreto del Dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i requisiti degli intermediari della riscossione che provvedono al calcolo della tassa automobilistica mediante connessione diretta con l'archivio regionale della medesima tassa.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla l. 212/2000.
10. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(15), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
- '1 bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.';*
- b) al comma 4 dell'articolo 24 le parole 'al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'ai commi 1 e 2'.
11. Al fine di recuperare le risorse anticipate dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano come previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti), è autorizzata la maggiore entrata in capitale di € 13.715.000,00.
12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2007/2009, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA	2007	2008	2009
Anziani	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
Beni culturali	-26.638,00	4.854,00	40.904,00
Accoglienza	48.117,00	-4.811,00	-4.811,00
Montagna	-12,00	-12,00	-12,00

Trattamento rifiuti	77.887,00	78.154,00	78.154,00
Riqualificazione urbane	-9.017,00	-2.255,00	-2.255,00
Viabilità minore	-97.609,00	122.624,00	141.126,00
Tutela acque	0,00	38.796,00	38.796,00
Edilizia scolastica scuole materne	-30.777,00	355.745,00	530.432,00
Governo elettronico	-27.895,00	-13.806,00	-13.806,00
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap	-10.709,00	-5.354,00	-5.354,00
Impiantistica sportiva	0,00	65.851,00	70.952,00
Eliminazione barriere architettoniche	-407,00	111.870,00	134.487,00
Ospedali	0,00	232.743,00	232.743,00
TOTALE	-78.607,00	982.852,00	1.239.809,00

13. è autorizzato, per l'anno 2007, l'incremento di entrata e di spesa di € 60.000.000,00 per le anticipazioni finanziarie all'Organismo Pagatore Regionale di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura).

14. In relazione alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2006 (Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. - Anno 2004) e del decreto del Ministro dell'economia e della finanze del 9 novembre 2006 (Individuazione delle somme da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 322, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 'legge finanziaria 2006') nonché in relazione alle somme di cui all'articolo 1 della legge regionale del 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002) per il 2004 allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

15. In conformità all'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2007 sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, il comma 21 dell'articolo 1 della l.r. 32/2006(11) è sostituito dal seguente:

'21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 di € 15.085.122.545,00 di cui:

- a) € 14.809.300.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
- b) € 191.700.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
- c) € 84.122.545,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all'UPB 200.'

- 16.** Ai fini del miglioramento del servizio svolto dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano la Regione contribuisce per l'anno 2007 per € 500.000,00.
- 17.** Per sostenere la candidatura di Regione Lombardia a EXPO 2015 è autorizzata la spesa di € 300.000,00 per l'anno 2007 e di € 330.000,00 per l'anno 2008.
- 18.** Per le spese di cui al comma 17, relativamente al 2008 è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 34/1978.
- 19.** In relazione ai rientri previsti per l'anno 2007 a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane), è autorizzato, per l'anno 2007, lo stanziamento aggiuntivo in entrata ed in spesa di € 2.942.765,48 da destinare ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane.
- 20.** Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) i commi 3 e 4 dell'articolo 27 sono sostituiti dai seguenti:
- '3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga può essere disposta, entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni. L'eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati.*
- 4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell'attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.';*
- b) i commi 5 e 6 dell'articolo 27 sono abrogati fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 21, secondo periodo della legge regionale 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali';
- c) al comma 8 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *'Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4.'*
- 21.** Le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 27 della l.r. 34/1978, come sostituiti dal comma 20, si applicano per gli interventi finanziati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 27 della l.r. 34/1978 continuano ad applicarsi agli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 22.** Per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili nei percorsi educativi, per l'anno scolastico 2006/2007, a fronte degli oneri sostenuti e documentati per gli insegnanti di sostegno, è erogato alle scuole paritarie primarie e secondarie, a titolo di rimborso spese un contributo aggiuntivo fino a un massimo di € 4.000,00 per alunno diversamente abile. Le modalità di assegnazione saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale.
- 23.** Per gli oneri di cui al comma 22 è autorizzata la spesa complessiva per l'anno 2007 di € 1.800.000,00.
- 24.** Per la realizzazione della Tangenzialina Nord-Est di Varese - collegamento SS 342 - 233 - 344 è autorizzata la spesa di € 500.000,00 nel 2007.

25. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di € 2.000.000,00 per l'aumento di capitale della società Infrastrutture Lombarde SPA, costituita ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'articolo 15-bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), al fine di accelerare i lavori di realizzazione delle tre grandi opere strategiche per la viabilità stradale in Lombardia: Pedemontana, BREBEMI e TEM.

26. Al fine di contribuire alla costituzione del fondo speciale necessario per il 'Patto sulla Sicurezza delle città metropolitane tra Ministero dell'Interno e Comune di Milano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007'), è autorizzata la spesa di € 800.000,00 per l'anno 2007.

27. (17)

28. è autorizzato per l'anno 2007 l'incremento degli interessi attivi di cassa per € 29.800.000,00.

29. è autorizzato per l'anno 2007 l'incremento di entrata e di spesa di € 7.500.000,00 in favore del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

30. Le maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili per l'anno 2007 dal presente articolo sono pari a € 88.744.824,27 di competenza e di cassa; i maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo per il 2008 sono pari a € 330.000,00 di sola competenza.

31. Le maggiori risorse in conto capitale resesi disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2007 di € 9.836.393,00 di competenza e di cassa; per l'anno 2008 di € 982.852,00 di sola competenza e per l'anno 2009 di € 1.239.809,00 di sola competenza.

32. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

33. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

Art. 8

(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)

1. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 2.

3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 92.126.108,64 di competenza e di cassa, per l'anno 2007, € 18.148.788,12 di competenza, per l'anno 2008, e € 18.203.707,25 di competenza, per l'anno 2009.

4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2007/2009 derivanti dal comma 2, sono di € 30.410.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007.

5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 3.

- 6.** I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 21.491.341,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 740.000,00 di competenza per l'anno 2008, e € 720.000,00 di competenza, per l'anno 2009.
- 7.** I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 68.418.596,39 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 222.026.238,85 di competenza, per l'anno 2008, ed € 63.675.000,76 di competenza, per l'anno 2009.
- 8.** è autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l'anno 2007 per € 73.754.976,99; è autorizzata l'assunzione dei mutui per € 105.543.516,52 di competenza, per l'anno 2008, e la riduzione degli stessi di € 25.621.020,27 di competenza, per l'anno 2009, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
- 9.** La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2008 e 2009 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.
- 10.** Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
- 11.** Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.
- 12.** Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
- 13.** In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della l.r. 32/2006 la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

Art. 9

(Entrata in vigore)

- 1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegati omessi

NOTE:

1. Il comma è stato abrogato dall'art. 133, comma 2, lett. x) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33.
2. Il comma è stato abrogato dall'art. 103, comma 2, lett. ee) della l.r. 7 luglio 2008, n. 20.
3. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 per il testo coordinato con le presenti modifiche.

4. Si rinvia alla l.r. 6 giugno 1980, n. 70 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
5. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. f) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6 .
6. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
7. Il comma è stato abrogato dall'art. 176, comma 2, lett. m) della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31.
8. Il comma è stato abrogato dall'art. 176, comma 2, lett. m) della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31.
9. Il comma è stato abrogato dall'art. 176, comma 2, lett. m) della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31.
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 176, comma 2, lett. m) della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31.
11. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2006, n. 32 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
12. Il comma è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4.
13. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
14. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a) della l.r. 18 giugno 2008, n. 17.
15. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
16. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
17. Il comma è stato abrogato dall'art. 51, comma 2, lett. q) della l.r. 4 dicembre 2009, n. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia